

Homepage \ Articoli \ Polizze vita: quali i criteri di liquidazione dell'indennità?

Consulenza patrimoniale

Private insurance

Polizze

Polizze vita: quali i criteri di liquidazione dell'indennità?

Francesco Frigieri
14.5.2021

🕒 Tempo di lettura: 3'

Recentemente, le Sezioni Unite hanno risolto un contrasto fra orientamenti in ordine al criterio per la liquidazione dell'indennità ai beneficiari. Ecco cos'è stato previsto



Le polizze vita risultano sempre di più oggetto di attenzione da parte della giurisprudenza. D'altra parte, dall'esame dei dati pubblicati di recente dall'Ivass (Istituto per la vigilanza sulle assicurazioni) risulta che ben oltre 100 miliardi di euro sono allocati in questi strumenti. Con la recentissima sentenza della Cassazione n.11421 del 30 aprile, le Sezioni Unite risolvono un contrasto fra orientamenti in

...interpretazione sul come l'assicuratore deve erogare la prestazione, in mancanza di precise disposizioni nel contratto.

Entrambi gli orientamenti, (in realtà il primo più datato e consolidato rispetto al secondo), partivano dal medesimo approdo, ossia che a fronte di una designazione generica dei beneficiari con il richiamo a categorie come gli "eredi legittimi", il diritto conseguente non traesse fonte e regolamentazione nella successione, ma nel contratto di polizza, assolutamente autonomo, qualificabile come atto tra vivi con effetti post mortem.



Leggi anche

[Polizze di private insurance, contro le incertezze di oggi e domani](#)



Leggi anche

[Polizze vita in ripresa: marzo brilla per raccolta](#)

In pratica era, ed è stato sempre pacifico, che l'indennità veniva e viene acquisita dai beneficiari per **diritto proprio** e per effetto della successione.

In particolare, l'orientamento che si era formato sino alle ultime pronunce del 2015, sosteneva che di fronte a una pluralità di creditori, seppur definiti genericamente come categoria di eredi, la prestazione dell'assicuratore dovesse essere divisa in modo uguale a prescindere dal rapporto di parentela con il *de cuius* e relative quote proporzionali derivanti da un'ipotetica successione.

Con la sentenza n.19210/2015, la Cassazione, tuttavia, pur non mettendo in discussione la natura del contratto, (atto tra vivi con effetti post mortem), veniva offerta una diversa interpretazione sulla misura delle quote per la liquidazione dell'indennità, suggerendo il criterio proporzionale come previsto per la successione.

Si legge testualmente nella motivazione: "Quando in un contratto di assicurazione sulla vita sia stato previsto per il caso di morte dello stipulante che l'indennizzo debba corrispondersi agli eredi, tanto con formula generica, quanto e a maggior ragione con formulazione evocativa degli eredi testamentari o in mancanza degli eredi legittimi, tale clausola, sul piano della corretta applicazione delle norme di esegesi del contratto e, quindi, conforme a detta disposizione, dev'essere intesa sia nel senso che le parti abbiano voluto tramite dette espressioni individuare per *relationem* con riferimento al modo della successione effettivamente verificatosi negli eredi chi acquista i diritti nascenti dal contratto stipulato a loro favore (art. 1920 c.c., commi 2 e 3), sia nel senso di correlare l'attribuzione dell'indennizzo ai più soggetti così individuati come eredi in misura proporzionale alla quota in cui ciascuno è succeduto secondo la modalità di successione effettivamente verificatasi, dovendosi invece escludere che, per la mancata precisazione nella clausola contrattuale di uno specifico criterio di ripartizione che a quelle modalità di individuazione delle quote faccia riferimento, che le quote debbano essere dall'assicuratore liquidate in misura eguale".

In altre parole, nell'esempio classico di indicazione tra i beneficiari degli "eredi legittimi", l'indennità si sarebbe dovuta liquidare a coloro che si sarebbero trovati a rivestire tale qualità alla morte dell'assicurato e a prescindere dalla loro rinuncia o meno all'eredità, seguendo, il criterio proporzionale, vale a dire il criterio dettato dalla legge per la successione.

Se quindi tra i beneficiari ci fossero il coniuge e tre figli, al **coniuge** andrebbe l'indennità nella misura di 1/3, mentre ai **figli** nella misura di 2/3, ossia 2/9 ciascuno come prevede l'art.581 c.c..

Le Sezioni Unite, dopo aver ripercorso anche gli indirizzi interpretativi della dottrina, concludono affermando che:

- la designazione generica dei beneficiari nella categoria degli eredi legittimi, non comporta l'applicazione dei criteri di ripartizione previsti dalla legge nelle successioni, talchè la liquidazione dell'indennità dovuta ai beneficiari da parte dell'assicuratore deve avvenire **in quote uguali**, essendo un diritto proprio e non un diritto derivante dalla successione;
- in caso di premorienza di un beneficiario, in mancanza di revoca del beneficio e salva diversa disposizione dello stipulante, il diritto del beneficiario premorto si trasferisce agli eredi *non iure proprio*, ma *iure hereditatis* e quindi la liquidazione agli eredi del **beneficiario premorto sarà fatta in proporzione delle rispettive quote ereditarie**, ma partendo dalla uguale quota spettante agli originari beneficiari.



Ritornando all'esempio sopra richiamato dei beneficiari nella persona del coniuge e tre figli, qualora uno dei figli risultasse premorto rispetto all'assicurato, l'indennità sarebbe da dividere in quattro parti uguali, fra il coniuge e tre figli; la quota di 1/4 spettante al figlio pre-morto, sarà poi divisa con i suoi eredi secondo il criterio proporzionale.

Un conto, infatti, è l'indennità spettante ai beneficiari, un conto è la successiva ripartizione fra gli aventi causa del beneficiario premorto, il quale avendo già acquisito nel suo patrimonio il diritto all'indennità, la trasmette in caso di premorienza, ai propri eredi secondo le regole della successione.



Leggi anche

[Le polizze vita unit-linked e il passaggio generazionale](#)



Francesco Frigieri

Opinione personale dell'autore

Da oltre vent'anni assiste clienti nei contenziosi per eredità e successioni, ma anche per pianificare in modo strategico gli avvicendamenti proprietari all'interno della famiglia e dell'azienda, cercando di condividere gli obiettivi di tutte le parti coinvolte. Di recente ha acquisito la certificazione di Law Business Coach e ha fondato il network www.patrimoniatest.it, al fine di studiare e applicare anche forme di tutela patrimoniale innovative, con l'aiuto di esperti della finanza.

La redazione vi consiglia altri articoli

SU CONSULENZA PATRIMONIALE

- [Il quantitative easing ha fatto male ai prodotti pensioni](#)
- [L'intelligenza artificiale tende la mano alle assicurazioni](#)
- [Holding di famiglia senza emersione di plusvalenze imponibili](#)

SU PRIVATE INSURANCE

- [Assicurazioni: prudenza è la parola chiave per il 2019](#)
- [Covid-19: più assicurazione nel futuro](#)
- [La Brexit inizia a farsi sentire. Axa XL via dal Regno Unito](#)

Cosa vorresti fare?

Ascoltare

Leggere

Guardare

Apprendere

Cercare un consulente

Scoprire i Talents

Seguire i Brands

Pleasure Assets

Millennials

Abbonati al mensile

Non perderti i migliori articoli della settimana selezionati quotidianamente dalla redazione

Abbonati



Iscriviti alla newsletter

Non perderti i migliori articoli della settimana selezionati quotidianamente dalla redazione

Registrati



© 2020 Voices of Wealth S.r.l.
Via Aurelio Saffi, 34
20134 - Milano
P.I. 10136740965
Cap. sociale: Euro
41.129.00 i.v.

Home
Articoli
Video
Podcast
Cerca un consulente
Scopri i Talents
Segui i Brands

Investimenti
Consulenza patrimoniale
Filantropia
SRI-Impact Investing
Pleasure Assets
Fintech
Aziende e Protagonisti
Secret place

Weekly Bell
Chiedilo ai Talents
We Wealth Must

WeWealth è il polo del Wealth Management. Sul sito puoi fare una domanda agli esperti e ricevere le risposte nella tua area riservata.

Chiedi agli esperti



 Cerca

 Accedi

[Chi siamo](#)
[Contatti](#)

[Cookie policy](#)
[Informativa sul trattamento dei dati personali](#)

Seguici:



Partner di:

